



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 20/2011

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO: il D.M. 29/01/2009 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTE le ordinanze, a firma congiunta della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale di Napoli, rubricate rispettivamente al n. AP 07/04 e CP n. 29/04 del 8/04/04 ed al n. AP 21/06 e CP n. 107/06 del 5/10/06, inerenti la disciplina dell'area demaniale marittima del porto di Napoli denominata "Calata del Beverello";

PRESO ATTO che nel corso del tempo, a seguito dell'avvenuto trasferimento dei traghetti alla Calata Porta di Massa e dell'implementazione delle misure di security, la configurazione e le funzioni dell'area sono parzialmente mutate;

RITENUTO opportuno procedere all'integrale sostituzione della precedente regolamentazione con un nuovo atto normativo, contenente la disciplina organica ed unitaria delle modalità di accesso, circolazione, sosta, e l'assistenza ai passeggeri, al fine di garantire la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime della Calata Beverello del porto di Napoli;

VISTO il D.P.R. 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) - Definizioni

Calata del Beverello: Area demaniale marittima evidenziata nelle allegate planimetrie Tav.1-2 facenti parti integranti della presente ordinanza, delimitata a levante dal piazzale Angioino (escluso) e a ponente dalla darsena Acton (esclusa).



Veicoli: Autovetture, automezzi, motocicli, ciclomotori e autobus e ogni altro veicolo come individuato dal vigente Codice della Strada.

Punti di imbarco/sbarco: aree di banchina dove avviene l'ormeggio delle unità navali e dove si effettuano le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.

Art. 2) -Disciplina dell'accesso

L'accesso, il transito e la circolazione pedonale e veicolare alla Calata Beverello è libero e non soggetto a specifiche autorizzazioni.

Essi devono avvenire secondo le modalità e limitazioni di seguito descritte e nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale esistente.

Art. 3) - Varchi di accesso/uscita alla/dalla Calata Beverello

I veicoli privati devono accedere alla Calata del Beverello attraverso i varchi di entrata posti su Via Acton e meglio identificati in planimetria Tav. n. 1 con lettere *A)* e *C)*.

I taxi e gli autoveicoli destinati al noleggio con conducente possono accedere sia dal varco *A)* che da quello identificato con la lettera *B)*.

L'uscita dei tutti i veicoli deve avvenire attraverso il varco identificato con lettera *D)*.

L'accesso degli automezzi cisterna adibiti al rifornimento dei depositi di carburante deve avvenire esclusivamente dal varco *A*. L'accesso alla piattaforma di carico deve avvenire attraverso il varco di servizio le cui chiavi sono in possesso della società concessionaria del servizio.

Tutti i veicoli sono tenuti al rispetto della segnaletica orizzontale e verticale predisposta.

L'accesso pedonale alle aree della calata Beverello è consentito attraverso tutti gli accessi non carrabili.

Art. 4) - Sosta veicoli e fermata per carico/scarico bagagli e passeggeri

La sosta dei veicoli nell'area della calata Beverello è vietata, ad eccezione delle aree appositamente destinate ed individuate con la relativa segnaletica.

I veicoli in divieto di sosta saranno rimossi a spese del trasgressore mediante carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale di Napoli ad effettuare detta attività in porto.

La sosta di veicoli alla calata Beverello è consentita esclusivamente nelle apposite aree destinate a uso pubblico, delimitate e gestite in regime concessorio, come riportate in planimetria.

Gli autobus ed i veicoli a noleggio con conducente possono utilizzare la corsia interna ad essi riservata, come meglio evidenziato nella planimetria allegata Tav.2, per la sosta per massimo 30 minuti, al fine di procedere alle operazioni di carico/scarico bagagli e passeggeri.

I taxi in servizio presso la calata Beverello devono sostare nell'apposita area ad essi destinata, cui si accede dal varco **B)** ed effettuare le operazioni di carico passeggeri presso la pensilina.

Art. 5) - Imbarco/sbarco passeggeri.

L'attesa dei passeggeri deve avvenire all'interno dell'area pedonale, appositamente delimitata e riportata nella planimetria allegata Tav. 1.

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, durante le manovre di ormeggio e disormeggio unità sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di pedoni entro la fascia che corre lungo il ciglio banchina, delimitata da apposita recinzione metallica.

In tale area è consentita la presenza del personale del Gruppo Ormeggiatori e del personale addetto al bunkeraggio per l'effettuazione delle attività di competenza.

L'accesso, il transito e la circolazione pedonale nell'area di sicurezza delimitata dalla barriera metallica e sul ciglio banchina sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco ed ai passeggeri muniti di titolo di viaggio ovvero in sbarco dalle unità.

Art. 6) - Operazioni di assistenza ai passeggeri - Compiti del personale delle società di navigazione.

Le società di navigazione che effettuano trasporto passeggeri da e per la calata Beverello devono disporre di un adeguato servizio sulle banchine con proprio personale avente il compito di indirizzare ordinatamente i flussi di passeggeri attraverso i varchi e nelle aree a ciglio banchina, ai fini della sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Le stesse società predispongono – nell'area a ciglio banchina delimitata dalla recinzione metallica, provvista di appositi varchi di imbarco ed in conformità ai percorsi indicati sulla planimetria allegata Tav 2 - un servizio di personale, che sia di ausilio ai passeggeri, prontamente riconoscibile attraverso omogenei elementi distintivi; detto personale deve vigilare sulla sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri.

In particolare il personale preposto deve:

- Controllare i titoli di viaggio ai varchi di accesso della barriera metallica;
- Regolare l'afflusso e il deflusso alla zona di imbarco utilizzando i cancelli predisposti allo scopo ed impedire l'avvicinamento dei passeggeri ai punti di imbarco nel corso delle manovre di ormeggio e disormeggio dell'unità;
- Instradare l'utenza al punto di imbarco corretto;

- Informare l'utenza circa eventuali variazioni del punto di imbarco o dell'orario di partenza/arrivo delle unità;
- consentire l'accesso al ciglio banchina ai passeggeri in imbarco solo quando sia terminata la fase di sbarco passeggeri e siano stati caricati i bagagli;
- far defluire i passeggeri in sbarco in maniera ordinata e attraverso i varchi di uscita;
- non consentire le operazioni di imbarco/sbarco in compresenza di operazioni di bunkeraggio o altri interventi di natura tecnica e/o emergenziale.

Nei giorni in cui si prevede maggior afflusso di passeggeri (periodo pasquale, fine settimana, estate), le società di navigazione devono impiegare un numero di personale adeguato alle previsioni dei flussi.

Art. 7) - Attività in ambito demaniale marittimo.

Nell'area della Calata Beverello è vietato svolgere qualsiasi attività propagandistica, pubblicitaria, di vendita, promozione ecc. senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Autorità Portuale di Napoli.

Art. 8) - Sanzioni.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Art. 9) - Disposizioni finali.

Le ordinanze AP n. 7/04 e AP n. 21/06 sono abrogate e sostituite dalla presente.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 21.07.11

IL PRESIDENTE
Luciano ~~DASSATI~~



5
6



